



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 21/05/2026

Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno 2026, addì ventuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, *previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.*

All'appello iniziale risultano:

	Nome	Presente	Assente		Nome	Presente	Assente
1	QUARTI CORRADO (SINDACO)	X		10	SCALISI ANTONIA MARIA	X	
2	PINOTTI DANIELE	X		11	GHERARDI GIUSEPPE	X	
3	PAGANINI FABIO	X		12	DE STERLICH ELISABETTA	X	
4	ABBIATI MARTINA	X		13	MAFFEIS EUGENIO LUIGI	X	
5	MOSSALI MARCELLO	X		14	AGAZZI LUCA	X	
6	DONEDA FEDERICO		X	15	PETRALIA FRANCO	X	
7	DIATTA ADAMA		X	16	TRUSSARDI ELENA	X	
8	INVERNICI LUCIANO		X	17	DEMA MARIASONIA	X	
9	DONATI MARIUCCIA	X					

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Stefano Valli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Pinotti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 2 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

DATO ATTO che è presente in aula la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Artini Alice;

DATO ATTO che è presente in aula il dott. Simone Pellegrin, esperto della soc. NeoPA S.r.l., incaricata dall'Ente per il supporto all'attività TARI;

EFFETTUATO il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte del dott. Pellegrin e della dott.ssa Artini, tesa ad illustrare le motivazioni ed i contenuti della proposta in discussione iscritta al presente O.d.G.;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *“Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale congruaggio relativo ad annualità precedenti”;*

- art. 10.1 *“I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”;*

- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l'agevolazione automaticamente nell'avviso di pagamento ordinario per l'annualità 2026;*

VISTI i Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2026/2029 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 8850 del 13/05/e dalla Determinazione n. 359 del 13/05/2026 adottata dall'Ufficio Tributi del Comune di Osio Sotto, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 29 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;

OSSERVATA la relazione di Validazione adottata dal Segretario comunale, approvata con Determinazione n. 361 del 13/05/2026;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13/05/2026 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Osio Sotto;



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2025:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: **“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all’adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13/05/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l’importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 1.523.669 per il 2026 e ad € 1.523.298 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno in corso dovranno essere scomutate dall’importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 1.514.431 per il 2026 e ad € 1.514.060 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri*



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 53% e del 47%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;*

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

VISTO il parere del revisore per la parte riguardante le tariffe, acquisito al prot. ente n. 9085 del 15.05.2026;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e del successivo vigente regolamento per la ripresa e diffusione delle registrazioni audio e video delle sedute consiliari, gli interventi dei Consiglieri Comunali ed il contenuto integrale del dibattito consiliare sono stati oggetto di registrazione audio-video che viene pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale del Comune e che viene conservata su apposito supporto digitale e depositata agli atti del Comune;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Maffeis, Agazzi, Petralia, Trussardi, Dema), contrari n. 0, espressi in forma palese mediante voto elettronico dai n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come predisposto dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 56 del 13/05/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;
3. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 53% e del 47%;
4. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (coefficienti moltiplicatori);
5. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,61	49,34
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,72	83,54
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,81	105,03
D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,88	127,02
E	Utenza domestica con 5 occupanti	0,95	146,56
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	1,00	166,10



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,86	1,53
2	Cinematografi e teatri	0,50	0,66	1,16
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,20	1,69	2,89
3bis	Parcheggi non coperti	0,30	0,42	0,72
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,43	1,86	3,29
5	Stabilimenti balneari	0,63	0,81	1,44
6	Esposizioni, autosaloni	0,80	1,04	1,84
7	Alberghi con ristorante	2,62	3,32	5,94
8	Alberghi senza ristorante	1,77	2,71	4,48
9	Case di cura e riposo	2,02	2,59	4,61
10	Ospedali	2,07	3,42	5,49
11	Uffici e agenzie	1,75	2,33	4,08
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,43	1,86	3,29
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,22	2,88	5,10
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,64	3,11	5,75
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,00	1,29	2,29
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,82	2,34	4,16
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,37	3,02	5,39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,67	2,16	3,83
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,27	2,88	5,15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,40	1,80	3,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,68	2,17	3,85
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,34	6,83	14,17
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,59	6,49	14,08
24	Bar, caffè, pasticceria	5,29	4,94	10,23
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,45	6,57	10,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,00	3,52	6,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,07	8,41	16,48
28	Ipermercati di generi misti	2,60	3,37	5,97
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,84	7,54	13,38
30	Discoteche, night club	1,73	2,25	3,98

- di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
9. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese mediante voto elettronico dai n. 14 Consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

. * . * . * . * . * . * . * . * .

La presente seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 20,48.



COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Daniele Pinotti

Il Segretario Comunale
dott. Stefano Valli

(atto sottoscritto digitalmente)

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Osio Sotto			Comune di Osio Sotto			Comune di Osio Sotto			Comune di Osio Sotto		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	96.841	-	96.841	94.942	-	94.942	94.942	-	94.942	94.942	-	94.942
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	15.265	15.265	-	15.265	15.265	-	15.265	15.265	-	15.265	15.265
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	344.707	-	344.707	337.948	-	337.948	337.948	-	337.948	337.948	-	337.948
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	338.010	-	338.010	308.212	-	308.212	308.158	-	308.158	307.963	-	307.963
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS Δ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO _{ANLTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	92.489	-	92.489	120.533	-	120.533	120.533	-	120.533	120.533	-	120.533
Costi operativi incentivanti <i>non sistematici</i> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	36.700	-	36.700	35.981	-	35.981	35.981	-	35.981	35.981	-	35.981
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	92.104	-	92.104	90.298	-	90.298	90.298	-	90.298	90.298	-	90.298
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_α + AR_{sc,α})	90.163	-	90.163	88.395	-	88.395	88.395	-	88.395	88.395	-	88.395
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIot _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno α - quota variabile RC Δ(T-Tmax) _{preTV,α}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		81.547	81.547		80.682	80.682		80.677	80.677		80.657	80.657
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	781.884	96.812	878.696	773.240	95.948	869.188	773.186	95.942	869.128	772.991	95.923	868.913
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	63.003	37.260	100.263	45.307	37.260	82.567	61.807	37.260	99.067	72.807	37.260	110.067
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	84.310	84.310	-	84.310	84.310	-	84.310	84.310	-	84.310	84.310
Costi generali di gestione CGG	68.625	67.886	136.511	67.279	67.886	135.165	67.279	67.886	135.165	67.279	67.886	135.165
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	360	-	360	353	-	353	353	-	353	353	-	353
Costi comuni CC	68.985	152.195	221.181	67.633	152.195	219.828	67.633	152.195	219.828	67.633	152.195	219.828
Ammortamenti Amm	65.747	21.747	87.493	87.111	21.747	108.857	80.126	21.747	101.873	74.840	21.747	96.586
Accantonamenti Acc	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866	-	72.866	72.866
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	44.320	30.366	74.686	51.721	29.083	80.804	45.720	27.800	73.520	40.201	26.517	66.718
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	110.066	124.979	235.045	138.832	123.695	262.527	125.847	122.412	248.259	115.041	121.129	236.171
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO _{ANF-TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	38.346	-	38.346	38.346	-	38.346	38.346	-	38.346	38.346	-	38.346
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIot _{TF}	3.564	3.987	7.551	3.459	3.835	7.294	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno α - quota fissa RC Δ(T-Tmax) _{preTF,α}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		42.587	42.587		43.548	43.548		43.554	43.554		43.573	43.573
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	283.966	361.008	644.973	293.577	360.533	654.110	293.633	355.421	649.054	293.827	354.158	647.985
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.207.563	457.820	1.665.382	1.245.383	456.481	1.701.864	1.228.938	451.364	1.680.302	1.218.133	450.080	1.668.213
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.065.850	457.820	1.523.669	1.066.817	456.481	1.523.298	1.066.818	451.364	1.518.182	1.066.818	450.080	1.514.898
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (α-2)			67%			67%			67%			67%
q _{α-2} ton			5.526			5.526			5.526			5.526
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg - (α-2)			27,19			27,56			27,57			27,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (α-2)			26,95			26,95			26,95			26,95
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85			0,85			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita												
rpl _α			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X _α			0,11%			0,11%			0,10%			0,10%

coeff. Potenziamento del servizio K_a	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	1,79%		1,79%		1,80%		1,80%	
$(1+p)$	1,0179		1,0179		1,0180		1,0180	
ΣT_a	1.523.669		1.523.298		1.518.182		1.514.898	
ΣTV_{a-1}	875.975		878.696		869.188		869.128	
ΣTF_{a-1}	646.868		644.973		654.110		649.054	
ΣT_{a-1}	1.522.843		1.523.669		1.523.298		1.518.182	
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,0005		0,9998		0,9966		0,9992	

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	1.523.669		1.523.298		1.518.182		1.514.898	
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	-		-		-		-	

TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	781.884	96.812	878.696	773.240	95.948	869.188	773.186	95.942	869.128	772.991	95.923	868.913
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	283.966	361.008	644.973	293.577	360.533	654.110	293.633	355.421	649.054	293.827	354.158	647.985
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.065.850	457.820	1.523.669	1.066.817	456.481	1.523.298	1.066.818	451.364	1.518.182	1.066.818	450.080	1.514.898
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	9.239		-		-		-		-		-	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	-		9.239		9.239		9.239		9.239		9.239	

ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	869.458		869.188		869.128		868.913	
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	644.973		644.872		639.815		638.746	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	1.514.431		1.514.060		1.508.943		1.507.660	

Affività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 _a	0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60	
Classe R1 _a	D		D		D		D		D		D	
Obiettivo R1 _{a+2}	0,65		0,65		0,65		0,65		0,65		0,65	
Classe obiettivo R1 _{a+2}	C		C		C		C		C		C	

Macro Indicatore R2												
R2 _a	0,97		0,97		0,97		0,97		0,97		0,97	
Classe R2 _a	A		A		A		A		A		A	
Obiettivo R2 _{a+2}	0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95	
Obiettivo R2 _{a+2}	A		A		A		A		A		A	

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
AR ^{agg} sc_si di partenza	155.223	
CRD ^{agg} sc_si di partenza	238.403	
H di partenza	65,1%	
Classe di partenza	C	
H Target 2024	66,6%	
Classe target 2024	C	

Calcolo H effettivo		
AR ^{agg} sc_si effettivo	105.104	
CRD ^{agg} sc_si effettivo	218.870	
H effettivo effettivo	48,0%	
Classe H effettivo	E	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2	53,0%	
Classe H Target	D	

Riclassificazione H		
AR ^{agg} sc_si riclassificato	105.104	
CRD ^{agg} sc_si riclassificato	157.792	
H _a riclassificato	66,6%	

Componente COrdTV _a	61.078	
--------------------------------	--------	--

Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Servizi Comunali SPA	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Servizi Comunali SPA	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Osio Sotto	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Osio Sotto	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K	11
5.1.3 Coefficiente CRI	12
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp})	13
5.2.1 Componenti previsionali COnew	13
5.2.2 Componenti previsionali COI	13
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	14
5.3.1. Componente previsionale CTSΔ ^{exp}	14
5.3.2. Componenti previsionali CO ₁₁₆	14
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	14
5.3.4. Componente previsionale CO _{ANT}	14
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	14
5.5 Cespiti e costi di capitale	15
5.6 Conguagli.....	15
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	17
5.9 Rimodulazione dei conguagli	18
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	18
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente

Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025) con Relazione sottoscritta del Soggetto Validatore Segretario Comunale del 13/05/2026;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella Relazione sottoscritta sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Osio Sotto.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Osio Sotto – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Servizi Comunali SPA: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e recupero e smaltimento dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all' Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e spazzamento e lavaggio strade e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore all'interno dell'apposito foglio del tool di calcolo IN_CTR_CTS.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Servizi Comunali SPA

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso dal Gestore Servizi Comunali SPA con PEC prot. n. 8849 del 13/05/2026 e ai chiarimenti forniti sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Servizi Comunali SPA

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso dal Gestore Servizi Comunali SPA con PEC prot. n. 8849 del 13/05/2026 e ai chiarimenti forniti sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Osio Sotto

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 359 del 12/05/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Osio Sotto

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 359 del 12/05/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Relazione del 13/05/2026, approvata con apposita determinazione.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,79%	1,79%	1,80%	1,80%

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	1.522.843,48 €	1.523.669,34 €	1.523.298,48 €	1.518.181,70 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	1.523.669,34 €	1.523.298,48 €	1.518.181,70 €	1.516.898,22 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	1.523.669,34 €	1.523.298,48 €	1.518.181,70 €	1.516.898,22 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla

Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all'articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF (nel caso del Comune di Osio Sotto tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 27,19 €/cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2024: l'importo è pari a 26,95 €/cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l'Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $(-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$.

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Osio Sotto ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = -0,15$$

emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Osio Sotto tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark \leq 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un consolidamento: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti a superiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, conferma il consolidamento dei livelli di qualità ed anche per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti a superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,009	1,023	1,023	1,023
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema II	Schema II

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (CNew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CNew

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie, il Gestore Servizi Comunali SPA ha proposto all'interno del proprio PEF grezzo un importo connesso ai costi previsionali per l'attuazione di:

- ampliamento del servizio di spazzamento stradale (estensione del territorio spazzato e implementazione dei veicoli di servizio presenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre);
- estensione del periodo di doppia raccolta della frazione organica (ora da maggio a ottobre);
- attivazione del servizio settimanale di raccolta degli imballaggi in plastica (per il 2026 dal 01/07/2026 mentre per il 2027 per tutto l'anno);
- ampliamento degli orari di apertura del centro di raccolta comunale (per il 2026 dal 01/04/2026, per il 2027 per tutto l'anno);
- avvio della misurazione volumetrica della componente secca del rifiuto tramite dotazione RFID consegnata alle utenze per futura applicazione della tariffazione puntuale.

Tali servizi risultano aggiuntivi rispetto al perimetro di affidamento nelle attività regolate ricomprese nel perimetro di gara, di importo pari a € 130.835 per l'annualità 2026 e di importo pari a € 158.879 per l'annualità 2027 come meglio specificato al capitolo 3. Dal momento che non sono stati illustrati i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi, questo ETC non è nella condizione di poter approvare i valori indicati e pertanto non provvede alla loro imputazione all'interno del PEF unitario.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive

- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale $CTSA^{exp}$

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO_{116}

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Dal momento che i Gestori non hanno rilevato tali oneri all'interno dei rispettivi Piani Finanziari la voce non viene valorizzata.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di

cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = -0,15$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito $(0,55-0,7]$ questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,7.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_a$, nonché del tasso $WACC_{RID, a}$, a e del parametro Kd^{real}_a , fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	SERVIZI COMUNALI SPA	0	0	Totale Gestori	Comune di Oslo Sotto	SERVIZI COMUNALI SPA	0	0	Totale Gestori	Comune di Oslo Sotto
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: RC₂₀₂₆				-					-	
b) Recupero CO ₂₀₂₆ (14,3%): RC₂₀₂₆ (14,3%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero CQexp.TI (solo se a vantaggio degli utenti): RC₂₀₂₆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero CO ₂₀₂₆ (14,3%) (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): RC₂₀₂₆ (14,3%)										
e) Recupero CO ₂₀₂₆ (14,3%) (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): RC₂₀₂₆ (14,3%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (a.2), qualora non coperte da utenti (sempre disponibili) e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: RC₂₀₂₆				-					-	
g) Recupero conguaglio I ²⁰²⁶ - parte fissa: RC₂₀₂₆				-					-	
h) Recupero conguaglio I ²⁰²⁷ - parte fissa: RC₂₀₂₇										
i) Recupero differenza valori Wacc e Sic: RC₂₀₂₆	3.564	-	-	3.564	3.987	3.459	-	-	3.459	3.835
j) Recupero della sovrappiù annualità pregressa - parte fissa: RC₂₀₂₆ (14,3%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC₂₀₂₆	3.564	-	-	3.564	3.987	3.459	-	-	3.459	3.835

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Servizi Comunali S.p.A., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 41.034.295
B) Costi della produzione	€ 37.327.096
21) Risultato di esercizio	€ 2.707.907
Totale Attivo patrimoniale	€ 45.226.643
A) Patrimonio Netto	€ 30.865.464
D) Debiti	€ 13.512.288
D4) Debiti verso banche	€ 6.085.391
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	68%

Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	30%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	13%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo. Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Osio Sotto, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

- a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;*
- b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.*

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato altresì, tenendo conto della necessità di preservare l'efficienza dei costi che sia applicabile una detrazione di importo pari ad €141.713. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

In osservanza di quanto disciplinato nell'articolo 30.2 del MTR-3 (Allegato alla Deliberazione 397/2025/R/Rif):

“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore,

comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite"

la circostanza di cui sopra è stata comunicata al Gestore tramite nota prot. n 8867 del 13/05/2026.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Osio Sotto, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Osio Sotto, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.

ALLEGATO C

1. Base imponibile: numero di utenze

Tabella 1a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	1.709
B	Utenza domestica con 2 occupanti	1.681
C	Utenza domestica con 3 occupanti	973
D	Utenza domestica con 4 occupanti	762
E	Utenza domestica con 5 occupanti	209
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	109
Totale		5.443

Tabella 1b – Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	17
2	Cinematografi e teatri	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	187
3-bis	Parcheggi non coperti	1
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	15
7	Alberghi con ristorante	1
8	Alberghi senza ristorante	13
9	Case di cura e riposo	1
10	Ospedali	1
11	Uffici e agenzie	242
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	5
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	46
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7
20	Attività industriali con capannoni di produzione	28
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	37
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13
23	Mense, birrerie, amburgherie	4
24	Bar, caffè, pasticceria	31
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0
30	Discoteche, night club	0
Totale		739

2. Base imponibile: superfici

Tabella 2a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	132.382,06
B	Utenza domestica con 2 occupanti	148.095,11
C	Utenza domestica con 3 occupanti	89.327,55
D	Utenza domestica con 4 occupanti	73.557,16
E	Utenza domestica con 5 occupanti	19.550,65
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	10.131,19
Totale		473.043,72

Tabella 2b – Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4.512,69
2	Cinematografi e teatri	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	63.539,07
3-bis	Parcheggi non coperti	3.700,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.876,92
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	10.323,11
7	Alberghi con ristorante	1.087,00
8	Alberghi senza ristorante	1.785,74
9	Case di cura e riposo	664,00
10	Ospedali	9.287,72
11	Uffici e agenzie	33.798,09
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1.665,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11.133,39
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.729,86
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.977,26
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	825,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	529,99
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9.476,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6.603,74
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.288,77
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.095,11
24	Bar, caffè, pasticceria	3.391,81
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6.483,43
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	360,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	947,23
28	Ipermercati di generi misti	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00
30	Discoteche, night club	0,00
Totale		175.382,48

3.Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 3a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,8
<i>FASCIA B</i>	2	0,94
<i>FASCIA C</i>	3	1,05
<i>FASCIA D</i>	4	1,14
<i>FASCIA E</i>	5	1,23
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,3

Tabella 3b - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	1,01
<i>FASCIA B</i>	2	1,71
<i>FASCIA C</i>	3	2,15
<i>FASCIA D</i>	4	2,60
<i>FASCIA E</i>	5	3,00
<i>FASCIA F</i>	6 o più	3,40

Tabella 3c – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni > 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72
3-bis	Parcheggi non coperti	0,18
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86
5	Stabilimenti balneari	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,48
7	Alberghi con ristorante	1,57
8	Alberghi senza ristorante	1,06
9	Case di cura e riposo	1,21
10	Ospedali	1,24
11	Uffici e agenzie	1,05
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,40
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,17
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,84
28	Ipermercati di generi misti	1,56
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50
30	Discoteche, night club	1,04

Tabella 3d - Coefficienti di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni > 5.000 abitanti	Kd Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6,45
3-bis	Parcheggi non coperti	1,61
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,07
5	Stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	3,95
7	Alberghi con ristorante	12,65
8	Alberghi senza ristorante	10,30
9	Case di cura e riposo	9,85
10	Ospedali	13,00
11	Uffici e agenzie	8,88
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	7,09
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10,95
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	11,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,22
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	26,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,70
24	Bar, caffè, pasticceria	18,80
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,41
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	32,00
28	Ipermercati di generi misti	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	8,56

Relazione di validazione del Piano Finanziario TARI 2026-2029 (annualità 2026-2027) – capitolo 4 della Relazione di accompagnamento al PEF

Introduzione

Con Deliberazione 397/2025/R/Rif l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono per il terzo periodo regolatorio MTR-3. Nella Delibera e nell'allegato alla stessa sono delineate le procedure per la redazione del Piano Finanziario TARI e vengono descritti i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti. Nel caso della presente relazione è necessario richiamare le disposizioni di cui all'articolo 7 della Deliberazione citata:

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. [...]

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, [...].

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...].”

In base alle disposizioni di cui all'articolo 30.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif il PEF è

sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente al quale spetta anche la valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza (che trovano spazio all'interno della relazione unitaria del PEF al paragrafo 5 sulla base dello schema di relazione-tipo aggiornato, emanato con Determinazione 1/DTAC/2025 da ARERA).

Nello specifico infatti ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*.

Si è già avuto modo di argomentare negli scorsi anni come la figura di ETC nel caso specifico della Regione Lombardia sia svolta direttamente dai Comuni.

La Deliberazione 397/2025/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche e distinte strutture o unità organizzative, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore, il Comune di Osio Sotto ha individuato le seguenti figure:

- Soggetto gestore: Ufficio Tributi: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente la fase di riscossione tariffe e rapporto con gli utenti ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente: dal momento che i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono nella sola validazione (componente tecnica), intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali e di indirizzo (componente politica) si è scelto di individuare due differenti strutture che assolvano a tali compiti, ciascuna con caratteristiche proprie che le rendano adatte alle rispettive funzioni:
 - o Validazione e redazione del paragrafo 4 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Segretario Comunale. Tale soggetto si configura come terzo rispetto al Gestore ed è dotato delle competenze necessarie a valutare la congruenza dei PEF grezzi. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.p.a. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per tale attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore;

- Scelta dei parametri e coefficienti propri dell'Ente Territorialmente Competente e redazione dei paragrafi 1 e 5 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Giunta Comunale. Essa, come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]".* Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".*

Pertanto la relazione che segue fa riferimento alla fase di validazione dei dati e degli atti trasmessi dai soggetti Gestori del servizio (tool e relazione di accompagnamento, paragrafi 2 e 3 allegati alla Determinazione 1/DTAC/2025).

4. Attività di validazione

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno il controllo:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 397/2025/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025.

Una volta conclusa la procedura di validazione lo scrivente procede alla trasmissione di quanto approvato alla Giunta Comunale per la redazione del PEF unitario a cui farà seguito la trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento; in particolare l'Ente Territorialmente Competente trasmette:

- 1) il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla citata determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'art. 29 del MTR-3;
- 2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla succitata determina;
- 3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 1/DTAC/2025, lo scrivente svolge l'attività di validazione sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2024. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

Gestore Servizi Comunali SPA. L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società Servizi Comunali SPA è stata attuata con l'obiettivo di verificare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;

- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) la corrispondenza dei valori finali totali per gli anni 2026 e 2027 con le indicazioni ricevute dall'E.T.C. in merito alla sostenibilità dei costi indicati, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.*

A tale scopo lo scrivente ha analizzato il materiale ricevuto dal Gestore in prima battuta con comunicazione mail del 27/03/2026, concentrando in particolare l'attenzione sul tool di calcolo e sulla relazione di accompagnamento. Da tale analisi sono emersi alcuni aspetti su cui a parere dello scrivente si rendevano necessari chiarimenti da parte dello stesso Gestore: in data 08/05/2026 con prot. 8562 si è quindi provveduto a trasmettere una richiesta articolata per poter condurre le verifiche di cui sopra.

In particolare, le richieste hanno riguardato i seguenti ambiti principali:

- **Focus sugli altri ricavi/Sharing**: è stata rilevata la mancanza di specifiche sulle modalità di ottenimento dei dati e sulla loro riconciliazione con il bilancio. È stato richiesto il dettaglio dei calcoli relativi ai quantitativi (per quantità e tipologia) generati nel Comune di Osio Sotto che hanno determinato gli importi inseriti nel TOOL.
- **Allocazione dei costi generali**: sebbene i costi siano ripartiti in base al fatturato, non risulta chiara la genesi dei diversi driver differenziati (es. 4,26%, 2,45%, 2,58%) applicati nella tabella dei costi. È stata richiesta una puntuale motivazione di tale differenziazione.
- **Costi d'uso del capitale**: i dati di input relativi alle annualità precedenti al 2024 non coincidono con quanto riportato nelle precedenti predisposizioni tariffarie 2024/2025. È stato quindi richiesto il prospetto di dettaglio dei cespiti, riconciliato con il libro cespiti della Società.
- **Verifica dell'equilibrio economico-finanziario**: poiché l'importo del PEF è superiore al preventivo fornito a inizio anno, l'ETC ha ipotizzato di applicare una detrazione di 141.712,97 € per il 2026 e di 178.565,00 € per il 2027. Tale misura si renderebbe necessaria per mantenere i requisiti di congruità e convenienza dell'affidamento in house rispetto al mercato. La Società è stata invitata a giustificare eventuali scostamenti necessari alla gestione del servizio che non alterino tali condizioni di convenienza.

La Società ha provveduto a trasmettere il materiale integrativo rispetto alle richieste sopra elencate in data 13/05/2026 con prot. n. 8849. Ai fini di evitare di riprodurre qui i contenuti di ogni singola integrazione, riteniamo sia sufficiente fare rinvio alla documentazione già nella disponibilità dell'ente, che potrà metterla a disposizione dell'Autorità nel caso di eventuali successivi controlli.

Gestore Comune di Osio Sotto. In data 12/05/2026 con Determina n. 359 l'Ufficio Tributi del Comune di Osio Sotto ha adottato la seguente documentazione:

- Schema dei costi Allegato 1 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Relazione esplicativa Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;
- Dichiarazione di veridicità Allegato 3 alla Determina ARERA 1/DTAC/2025;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune dell'anno 2024 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale alla quota liquidata nel 2024 o, quanto meno, all'impegnato di competenza 2024 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi e per gli emolumenti del personale. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di

competenza dell'anno 2024, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2024 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 *"Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale"* allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF, non si rende necessario fornire alcuna spiegazione e si indica un driver pari al 100%, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata: si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata e adeguatamente definita nella motivazione.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2024, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali emesse nell'anno 2024 sia in conto competenza che a residuo. Di tale voce vengono poi considerati i soli incassi relativi alle omesse/infedeli dichiarazioni, mentre per gli omessi versamenti è possibile inserire la quota relativa agli interessi e sanzioni, laddove la stessa sia individuabile.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo del 60% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2024-2026 ed individuando la quota di accantonamento riferita all'entrata TARI dell'anno 2024 escludendo la componente relativa al recupero evasione TARI.

I crediti inesigibili riferiti alla TARI vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2024 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, con la presente lo scrivente conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

Stefano Valli
13.05.2026
10:30:39
UTC



Il validatore
Segretario generale
Stefano Valli

Parere Rev. 11/2026

Revisore Unico dei Conti Enti Pubblici

**PARERE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE PEF 2026-2029 e
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026**

Cernobbio, li 14/05/2026

Il sottoscritto Filippo Arcioni, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Osio Sotto (BG) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2024, è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, art. 239 in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 13 del 13.05.2026, pervenuta in pari data, avente ad oggetto: "Adozione Piano Finanziario TARI 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026", per la sola parte concernente la definizione tariffaria.

PRESO ATTO

- della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13/05/2026 con la quale ha provveduto all'adozione del Piano Finanziario 2026-2029
- della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/05/2026 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- della Relazione di Validazione del Piano Economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Osio sotto rilasciato dal Segretario Comunale dott. Valli Stefano con determinazione nr. 361 del 13/05/2026;
- della Relazione di accompagnamento al PEF rilasciata dal Comune di Osio Sotto in qualità di Ente territorialmente competente, nonché dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- della procedura prevista da ARERA per l'adozione del PEF e della sua validazione, ritenuto coerenti le previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità delle previsioni in entrata e la congruità della spesa.

Viene fornita al Revisore Unico dei Conti la documentazione per la predisposizione del parere a suffragio della proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 - TARI e prende atto che la proposta e i relativi allegati, contengono la relazione metodologica per la determinazione delle tariffe, i coefficienti di calcolo applicati ed approvati per il 2026, e le tariffe della Tassa sui rifiuti approvate per il 2026.

L'Ente propone di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche dettagliate nell'allegato C) della proposta, e viene stimato un gettito della Tassa sui rifiuti di pari importo alle previsioni di costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che permetta la copertura integrale secondo le disposizioni di cui al comma 654 della Legge n. 147/2013;

Visto il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con DCC n. 10 del 27.04.2023 e successive modifiche, che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Osio Sotto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

per quanto sopra indicato,



il Revisore Unico dei Conti

esprime parere **favorevole**

in merito alla proposta di deliberazione inerente all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 e alla approvazione delle tariffe TARI anno 2026, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 239 comma 1 lett b).

Cernobbio, 15 maggio 2026

Il Revisore Unico dei Conti
dr. Filippo Arcioni



COMUNE DI OSIO SOTTO

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 21/05/2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 26/05/2026 al 10/06/2026

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 27/05/2026

Segretario comunale
Stefano Valli / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI OSIO SOTTO

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 21/05/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 10/06/2026.

Data, 27/05/2026

Segretario comunale
Stefano Valli / ArubaPEC S.p.A.